



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 7 "DELLA VALGEROLA" - MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 251/2025 DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE A FASCE ORARIE E DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI RASURA

ORDINANZA N. 263

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, dal km 8+160 al km 8+430, sono in corso lavori di manomissione della sede stradale e delle sue pertinenze con scavo tradizionale in attraversamento longitudinale, per la sostituzione di un tratto di tubazioni della rete acquedottistica, in comune di Rasura;
- detti lavori sono eseguiti dalla società Redaelli Francesco S.r.L. (P. IVA 01500900137) con sede a Dolzago (LC), in via Corsica n. 44, per conto della società S.EC.AM S.p.A. (P. IVA 00670090141) con sede a Sondrio, in via Vanoni n. 79, titolare del nullaosta n. 11237, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 36977 del 3 novembre 2025;
- per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, in data 7 novembre 2025, è stata emessa l'ordinanza n. 251/2025 con cui è stata disposta, sulla strada provinciale in oggetto:
 - dal km 8+160 al km 8+260 e dal km 8+360 al km 8+430, la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, dal lunedì al venerdì, dal 10 novembre 2025 al 24 novembre 2025, secondo le seguenti fasce orarie: dalle ore 8.15 alle ore 12.30 - dalle ore 14.00 alle ore 17.30;
 - dal km 8+060 al km 8+460, la circolazione a senso unico alternato, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 17.30, dal giorno 25 novembre 2025 al giorno 11 dicembre 2025.

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 39716 del 20/11/2025, con la quale S.EC.AM S.p.A. ha chiesto la modifica dell'ordinanza n. 251/2025, con proroga della chiusura fino al 28 novembre 2025 al fine di consentire la conclusione dei ripristini di talune opere eseguite in diffinità al nulla osta sopraccitato;

CONSIDERATO che non sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei ripristini sopraccitati, lavori che necessitano della chiusura della strada, emettere un provvedimento di modifica dell'ordinanza n. 251/2025, come da dispositivo che segue;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

a modifica dell'ordinanza n. 251/2025, sulla strada provinciale n. 7 "della Valgerola", in comune di Rasura:

1. dal km 8+160 al km 8+260 e dal km 8+360 al km 8+430, **la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, dal lunedì al venerdì**, con decorrenza dal 21 novembre 2025 e fino al 28 novembre 2025, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 8.15 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Durante i periodi di apertura la circolazione sarà ripristinata, previa verifica che il transito medesimo possa avvenire in totale sicurezza, con l'istituzione, laddove necessario, della circolazione a senso unico alternato. Il sabato e la domenica il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione in totale sicurezza.

La ditta esecutrice avrà comunque l'obbligo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, previa verifica che il transito medesimo possa avvenire in totale sicurezza.

2. dal km 8+060 al km 8+460, **la circolazione a senso unico alternato, da lunedì a venerdì**, dalle ore 8.15 alle ore 17:30, dal giorno 1° dicembre 2025 al giorno 11 dicembre 2025.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione in totale sicurezza.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica, già a decorrere dal giorno precedente la chiusura, indicante la chiusura al transito in prossimità del km 0+000, nei pressi del km 10+500 e del km 13+600 della medesima strada;
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale atte a consentire l'accesso ai soli autorizzati;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- durante la limitazione del traffico a senso unico alternato, disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della carreggiata/della corsia al termine dei periodi di chiusura/limitazione anzidetti, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato delle seguenti ditte dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Redaelli Francesco S.r.L. - cell. 334 9955825
- S.EC.AM S.p.A. - cell. 348 0512818 347 9393046

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

Le società S.EC.AM S.p.A. e Redaelli Francesco S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società S.EC.AM. S.p.A. e Redaelli Francesco S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o

comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 20/11/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)